

Ultimi obblighi. Sono diversi i percorsi da seguire

Il decesso va segnalato entro 3 giorni al Comune

Daniele Fogli *
Angela Soriani **

La convivenza con i cosiddetti «animali d'affezione», tra i tanti problemi pone anche quello del corretto comportamento da seguire in caso di decesso. La normativa è complessa (si veda l'articolo a fianco) ma è comunque possibile individuare diversi percorsi secondo il luogo di decesso e il tipo di sepoltura che vi si vuole dare. Innanzitutto è opportuno ricordare l'obbligo per ogni proprietario di cani di segnalare il decesso del proprio animale, entro 3 giorni dalla morte, all'ufficio Anagrafe canina del Comune di residenza, pena l'irrogazione di sanzioni (l'importo è stabilito dalle norme regionali in materia di prevenzione del randagismo, legge 281/91).

In terra

Se il luogo di morte dell'animale consente la sepoltura in terra, vi provvede direttamente il proprietario. La disponibilità del terreno deve risultare da idoneo titolo (proprietà, comodato, uso, affitto, messa a disposizione da parte di proprietario consenziente). Alcuni regolamenti indicano esplicitamente che il terreno di seppellimento deve essere di proprietà del proprietario o detentore dell'animale. Unico obbligo l'acquisizione di un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio da malattie infettive e infestive trasmissibili all'uomo o ad animali.

Anche se la normativa statale nulla indica in proposito (tranne se vi siano specifici regolamenti comunali o regionali) occorre seguire alcune prassi: l'animale morto viene collocato in un contenitore (di materiale biodegradabile, articolo 75 Dpr 28/1990) di legno, cartone, di spessore e fattura tali da garantirne sostentamento e trasporto senza che dall'esterno si possa vedere l'animale. È buona norma impiegare sul fondo del contenitore materiali capaci di assorbire e trattenere liquidi (una

plastica biodegradabile sulla quale mettere un po' di segatura o sostanze assorbenti e biodegradanti a base enzimatica).

Se l'animale muore in luogo diverso da quello di abituale permanenza (ad esempio nella casa delle vacanze), se il trasporto viene fatto dal padrone e con le cautele sopra elencate, basta il solo certificato del veterinario (ovviamente se i tempi, le distanze e i mezzi di trasporto sono tali da non determinare pericoli per la salute).

Abbandoni o ambulatori

Se un animale è rinvenuto morto per strada, si avviserà il servizio comunale, che provvede secondo i protocolli operativi locali. Nel caso si tratti di un cane si tenterà l'identificazione attraverso la lettura del microchip o del tatuaggio, anche per informare il proprietario. Generalmente l'intervento è effettuato dalla Polizia municipale che può avvalersi degli operatori dei canili o della Asl.

Se l'animale muore in un ambulatorio veterinario o le spoglie sono consegnate dal proprietario a una struttura veterinaria per accertamenti diagnostici, è possibile chiedere al Medico zootetra di fruire del servizio di smaltimento, salvo non si faccia esplicita richiesta per seppellirlo a casa propria (o dove lo si possa fare).

Servizi pubblici

Diversi sono gli adempimenti quando il proprietario dell'animale sceglie di rivolgersi a una struttura pubblica o privata per effettuare un seppellimento in maniera diversa da quanto indicato sopra (e cioè richiede l'incenerimento cumulativo, la cremazione individuale, il seppellimento delle spoglie in cimitero per animali).

Occorre infatti, oltre al certificato veterinario che escluda il pericolo di malattia infettiva o infestiva, che la raccolta delle spoglie sia eseguita da una ditta autorizzata al trasporto di «sottoprodotti di categoria 1» (Regolamento Ce

1774/2002) da eseguirsi con mezzi/contenitori specificamente identificati e autorizzati (dalla Asl o dal Sindaco), conformemente all'iter stabilito dai recepimenti regionali per l'applicazione del Regolamento europeo. Il confezionamento del contenitore segue le regole eventualmente imposte al trasportatore dall'atto dell'autorizzazione dalla Asl e comunque i regolamenti comunali e/o regionali vigenti sul territorio.

Se si opta per l'incenerimento cumulativo (cioè di più animali morti insieme), soluzione abbastanza generalizzata nel Centro Nord, il Comune ha preventivamente identificato sia la ditta autorizzata al trasporto sia quella che provvede allo smaltimento delle spoglie animali. Perciò basta informarsi presso gli Uffici comunali (solitamente Settori Ambiente/Territorio o Sanità): in genere è previsto il solito certificato veterinario di esclusione di malattie trasmissibili e spesso viene chiesto di controfirmare un modulo di conferimento. Anche il Servizio veterinario dell'Asl può dare informazioni, in particolare quando l'animale non rientra nelle specie d'affezione più comuni.

Dall'impresa privata

Quando invece il cittadino opta per i servizi offerti dalle poche imprese funebri per animali o dai cimiteri per animali, si può richiedere che siano questi a provvedere al trasporto e alla sepoltura, secondo i protocolli operativi fissati dall'autorizzazione del Comune e/o dell'Asl. In questo caso l'onere aumenta, sia per i costi di seppellimento (affitto per un certo numero di anni di un riquadro di terreno, cippo marmoreo, fornitura di una fotocammaria e scritta ricordo sul marmo) sia per il trasporto e i servizi forniti dall'operatore professionale. Si arriva a cifre molto variabili, dai 300 ai 1.000 euro, tutto compreso.

* Responsabile Servizi Iuniverti Italiani

** Dirigente veterinario Usf Ferrara

Le disposizioni

Regione per regione i riferimenti normativi riguardanti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione

Regioni	Riferimenti normativi
Abruzzo	Legge regionale 7 maggio 2007, n. 9
Emilia Romagna	Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, articolo 7
Friuli Venezia Giulia	Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26
Lazio	Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, articolo 7
Liguria	Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, articolo 16
Lombardia	Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, articolo 30
Marche	Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, articolo 10
Piemonte	■ Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 ■ Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5
Sicilia	Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articolo 23
Veneto	Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 7 febbraio 2006 (Allegato A, articolo 9)

Nota: Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige Umbria, Val d'Aosta, non hanno prodotto norme o atti amministrativi in proposito

La definizione

Non solo cani e gatti

La definizione di «animale da compagnia» contenuta nelle Linee guida nazionali, risulta nella sua formulazione assai vaga e basata più che altro sull'intenzionalità del proprietario di detenere un certo animale a scopo d'affezione. Questa la definizione (Accordo Stato Regioni 6 Febbraio 2003 - articolo 1): «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

Interpretazioni regionali

I diversi recepimenti regionali delle linee guida citate dilatano ulteriormente l'elenco delle specie potenzialmente comprese. Ad esempio la legge regionale 5/2005 dell'Emilia Romagna, include

anche gli animali esotici tutelati dalla convenzione di Washington, mentre la Dgr 243/2006 del Veneto aggiunge «(...) vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali" quali gli animali esotici e pericolosi».

Smaltimenti «speciali»

Alle specie per le quali potrebbe potenzialmente essere richiesta l'innalzazione in cimitero per animali d'affezione possono appartenere categorie di animali che, per motivi sanitari, riconoscono percorsi di smaltimento vincolati a definite norme di Sanità pubblica veterinaria. È il caso ad esempio delle caprette da compagnia, che oltre i 18 mesi soggiacciono ai provvedimenti previsti dalle norme in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili oppure del maiale nano, specie atfoso sensibile, la cui morte andrà certificata dal Servizio veterinario della Asl, nelle Regioni dove tale tipo di sorveglianza è obbligatoria.

In vigore normative a livello Ue, regionali e locali

Regole sparse per la sepoltura

La fonte normativa di riferimento, per quanto riguarda gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale è il regolamento Ce 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, successivamente modificato dal Regolamento Ce 808/2003 del Parlamento europeo e della Commissione del 12 maggio 2003.

Il regolamento europeo

Questo testo definisce le spoglie degli animali da compagnia «materiale di categoria 1», ovvero sottoprodotto ad elevato rischio che deve essere smaltito seguendo procedure definite e descritte nella norma stessa. Ossia: laddove incenerite, devono esserlo in impianti di bassa capacità (cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, dall'Italia attuata

con Dlgs 133 dell'11 maggio 2005). Il regolamento citato prevede però la concessione di deroghe (articolo 24) da parte di ogni Stato membro, che può consentire che «gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento».

Le Linee Guida

Le Linee Guida applicative del Regolamento, diramate con l'Accordo Stato-Regioni del 1° Luglio 2004, danno in merito indicazioni alle Regioni (articolo 16) ma in senso restrittivo: «è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali».

Le Regioni hanno successivamente recepito le Linee guida ministeriali del Regolamen-

to 1774/2002, mantenendone per lo più invariati i contenuti.

Sul territorio

Alle esigenze di accresciuta sensibilità dei cittadini verso gli animali risponde invece un altro settore normativo, in particolare le norme locali che discendono dall'Accordo Stato-Regioni del 6 Febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Questo Accordo delega a Regioni e Province autonome la disciplina per la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia «destinati a mantenere viva la memoria»: a tutt'oggi 11 Regioni hanno legiferato in merito (si veda la tabella).

In diversi casi sono i regolamenti comunali a occuparsi del dettaglio, con non pochi problemi di scarsa conoscenza delle norme da parte sia cittadini sia degli stessi operatori, se questi lavorano su area vasta.

Da F.

Per ora vale il Testo unico delle leggi sanitarie

Cimiteri senza «cornice»

La situazione normativa diventa più complicata quando si vuole realizzare un cimitero di animali, in quanto manca una norma quadro statale. Lo Stato ha competenza in materia veterinaria per le norme di indirizzo, essendo questa materia cosiddetta concorrente dove le Regioni hanno competenza regolamentare e integrativa della norma statale con legislazione propria.

Per quanto riguarda la localizzazione del cimitero valgono difatti le norme dell'articolo 338 del Testo unico legislativo approvato con Regio decreto 1265/1934 e, in quanto applicabili, le norme del regolamento di polizia mortuaria statale, approvato con Dpr 285/1990 (riferire però alle spoglie mor-

tali di umani).

Nella precedente legislatura un disegno di legge di iniziativa governativa (Camera 4144 «Disciplina delle attività nel settore funerario», cosiddetto «Ddl Sirchia») era arrivato a un passo dall'approvazione (anche se incentrato sull'intera problematica del settore funerario italiano), ma poi tutto è rimasto bloccato e ora lo stesso testo è stato riproposto al Senato come S. 504 (primo firmatario il senatore Antonio Tomassini).

Il Ddl prevede che i cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati; i siti cimiteriali «sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere» e infine che «il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1993, n. 508, e successive modificazioni (decreto abrogato dall'entrata in vigore del citato Regolamento europeo 1774/2002), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica».

Concludendo si ritiene che sia ormai indifferibile per mano all'approvazione di un organico provvedimento legislativo statale cornice - vista la competenza statale limitata ai soli principi - e poi a normative regionali attuative, soprattutto di tipo regolamentare.

Da F.